

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il conferimento di partecipazioni e la creazione della holding

di Luigi Ferrajoli



Il conferimento di partecipazioni rappresenta un tipico strumento attraverso il quale è possibile **cedere le partecipazioni sia nelle società di persone che nelle società di capitali**.

A differenza di quel che accade nelle prime, in cui **non occorre procedere con la stima dei beni** (rimessa al libero accordo tra l'unanimità dei soci e il conferente), nelle seconde vi è invece l'obbligo di depositare presso la sede sociale una **relazione avente ad oggetto il valore reale del conferimento**, effettuata da un **esperto**, unitamente al **parere dei sindaci**, a tutela dei creditori sociali della conferitaria.

Dal punto di vista pratico, le S.r.l. e le S.p.a. sono quindi innanzitutto tenute a presentare una perizia giurata sul valore del conferimento, a cura di un esperto ex [articoli 2465, 2343 e 2343-ter](#) (quest'ultimo disciplinante una procedura semplificata) cod. civ., che descriva **l'oggetto del conferimento e indichi i criteri di valutazione che sono stati utilizzati per effettuare la stima del valore economico dello stesso**.

Nell'ottica fiscale, invece, è bene rappresentare che, nel contesto che ci occupa, è applicabile il c.d. "**realizzo controllato**", ex [articolo 177, comma 2, Tuir](#), quale regime che rappresenta una deroga al criterio generale di cui all'[articolo 9 Tuir](#) e che permette di valutare (ai fini della determinazione del reddito del conferente) le azioni ricevute sulla base della **corrispondente quota delle voci di patrimonio netto** formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Il **comma 2-bis** della anzidetta disposizione **amplia** la portata del richiamato regime, originariamente limitato ai **conferimenti che permettono alla società conferitaria di acquisire il controllo della conferita**, anche ai casi di:

1. **partecipazioni conferite superiori al 2% o al 20%** ovvero di **partecipazioni al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%**, a seconda che si tratti di titoli negoziati in

- mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2. **partecipazioni conferite in società**, esistenti o di nuova costituzione, **interamente partecipate dal conferente**.

Non si sottovaluti poi che detta norma prevede, per i conferimenti di partecipazioni detenute nelle *holding* (società la cui **attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni**), che le percentuali di cui alla lettera a) **si riferiscano a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale**, secondo la definizione di cui all'[articolo 55 Tuir](#), e si determinino, relativamente al conferente, tenendo conto dell'eventuale **demoltiplicazione** prodotta dalla catena partecipativa.

Secondo l'Amministrazione Finanziaria, per comprendere se l'attività di una società consiste, **in via esclusiva o prevalente, nell'assunzione di partecipazioni** ai fini della normativa in esame occorre considerare il rapporto tra il **valore corrente** delle partecipazioni detenute dalla società scambiata e il suo valore economico complessivo alla data in cui il conferimento ha efficacia giuridica (cfr. [risposte ad interpello n. 5 del 04.01.2023](#) e [n. 869 del 29.12.2021](#)).

Ebbene, non può che desumersi come il conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato per la creazione di una *holding* rappresenti un pratico ed efficace **strumento di pianificazione patrimoniale e successorio, anche al fine di progettare il passaggio generazionale**, poiché permette di salvaguardare il patrimonio, agevolando comunque la circolazione della liquidità.

Si pensi, ad esempio, al caso dell'**imprenditore che conferisce in una holding le proprie partecipazioni** detenute in diverse società, per poi trasferirle ai propri figli.

In tale contesto, potrebbero essere introdotte dedicate **clausole statutarie nell'interesse dei discendenti maggiormente interessati alla gestione del gruppo**, che possano attribuire loro, ad esempio, il **diritto a far parte del Consiglio di Amministrazione** della *holding* o quello alla **nomina di Presidente** o, ancora, il riconoscimento di particolari **diritti amministrativi e di partecipazione agli utili** all'interno della stessa *holding*, unico soggetto chiamato ad incassare i dividendi, che andranno poi successivamente distribuiti ai soci o utilizzati per acquisti di immobili od altri beni.

Nella medesima chiave prospettica, lo statuto della nuova *holding* potrebbe **limitare la circolazione delle partecipazioni**, sottoponendo l'eventuale cessione delle stesse a soggetti esterni alla famiglia alla preventiva decisione unanime dei soci, così da **soddisfare le esigenze dell'imprenditore** e, allo stesso tempo, **assicurare una pianificazione generazionale aziendale**.